



# Comune di Chiuppano

C.a.p. 36010  
Vicenza  
C.F. e P.IVA 00336090246  
PIAZZA S. DANIELE  
☎ 0445/891815  
📠 0445/390089

N. 102 del Registro Delibere

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

### OGGETTO

**Bilancio consolidato 2017 - Individuazione componenti del gruppo amministrazione pubblica del comune di Chiuppano e del perimetro di consolidamento.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre**, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Intervengono i Signori:

<b>PANOZZO GIUSEPPE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>GIOPPO SUSANNA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>PARETI GIORGIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

**Totale presenti 3**

**Totale assenti n. 0.**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. **ALFIDI DOTT. LUIGI**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **PANOZZO GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

**ESAMINATA** l'allegata proposta di deliberazione concernente l'individuazione delle componenti del gruppo amministrazione pubblica (GAP) del comune di Chiuppano e del relativo Perimetro di Consolidamento;

**PRESO ATTO** che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;

## DELIBERA

1. di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione redatta dalla responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e di Contabilità;
2. di **dichiarare** la presente deliberazione, con votazione unanime separata resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4<sup>^</sup> - del D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000, stante l'urgenza.

## LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI CONTABILITA'

ha redatto la seguente proposta di deliberazione

### PREMESSO:

- che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- che l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

### Visti:

- l'art. 147 del D.L.gs 267/2000 che al comma 4 detta i principi in base ai quali gli enti locali devono impostare i controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, stabilendo che i risultati complessivi della gestione siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica;
- l'art. 233-bis D.L.gs 267/2000, introdotto dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014, che al comma 3 dispone che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

### Dato atto che il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

**Visto**, inoltre, il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012 che, introducendo indirettamente l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni con l'articolo 147-quater del TUEL, ha disposto che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica";

### Precisato che:

- la vigente normativa prevede che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento e pertanto entro il 30 settembre 2018;
- secondo il paragrafo 1 del principio contabile n. 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2001 e s.m.i., i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica solo a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;

### Evidenziato inoltre che:

- il bilancio consolidato del "gruppo di un'amministrazione pubblica" è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati, riferito alla data di chiusura del 31

dicembre di ciascun esercizio e approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

- il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal decreto;
- il bilancio consolidato del "gruppo di un'amministrazione pubblica" è predisposto in attuazione degli articoli dall'11 bis all'11 quinquies del D.Lgs 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile A/4;

**VISTO** l'art. 11-*bis* del D.lgs. 118/2011, come modificato con D.lgs. 126/2014;

**VISTO** il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/10/2015 con la quale ci si è avvalsi della facoltà di rinviare al 2017 la redazione del bilancio consolidato 2016, in attuazione dell'art. 11-bis, comma 4 del d.lgs. 118/2011;

**DATO ATTO** che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

**RILEVATO** che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

**CONSIDERATO** che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato); rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-*ter* del D.lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall'art. 11-*quater* del D.lgs. 118/2011, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

**CONSIDERATO** che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

**Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto** alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- ✓ totale dell'attivo,
- ✓ patrimonio netto,
- ✓ totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 %. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia

all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. *A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;*

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

**RILEVATO** che entrambi gli elenchi sono oggetto di approvazione annuale da parte della Giunta Comunale e devono essere aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e che l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato deve essere trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste "riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato" per come indicato dal principio contabile applicato [allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., par. 3.2];

**DATO ATTO** che la versione definitiva dei due elenchi deve essere inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

**DATO ATTO** che i parametri da utilizzare per definire la soglia di rilevanza sono relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico 2016 di questo Ente alla data del 31.12.2016 come da Consuntivo approvato in data 21.04.2017 con atto di Consiglio Comunale n° 16;

**DETERMINATA**, quindi, la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2017 come segue:

Parametri	Valori Comune di Chiuppano	%	Soglia di irrilevanza
<i>Totale attivo</i>	€ 3.969.612,64	10	€ 396.961,26
<i>Patrimonio netto</i>	€ 700.235,94	10	€ 70.023,59
<i>Ricavi caratteristici</i>	(Conto economico non presente in quanto ente con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)	10	(Conto economico non presente in quanto ente con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)

**RILEVATO** che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

**VISTA:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n° 175);

**VISTI** gli esiti della ricognizione effettuata secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile applicato [allegato 4/4], in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, sono così riportati:

❖ **ORGANISMI STRUMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CAPOGRUPPO**

<b>ORGANISMI STRUMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CAPOGRUPPO</b> <i>come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo [o nel rendiconto consolidato]</i>	CASISTICA NON PRESENTE
---	------------------------

❖ **ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI**

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI allegato 4/4 paragrafo 2 punto 2)	% partecipazione del Comune di Chiuppano	% partecip. pubblica	Considerazioni di rilevanza e in merito al consolidamento								
<b>Consorzio di Polizia Locale "Nordest Vicentino"</b>	1,59	100	<p><u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.</u>            -A totale partecipazione pubblica            -Affidataria diretta di servizio pubblico (Servizio vigilanza)</p> <p><u>RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO:</u> ente partecipato titolare di affidamento diretto da parte del Comune di Chiuppano – componente del gruppo [allegato 4/4 paragrafo 3.1 lettera a)]</p> <table border="1" data-bbox="869 1525 1444 1615"> <thead> <tr> <th>Totale Attivo</th> <th>Patrimonio Netto</th> <th>Totale ricavi caratteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">€ 1.669.901,50</td> <td style="text-align: center;">€ 364.715,43</td> <td style="text-align: center;">€ 2.980.990,23</td> </tr> </tbody> </table>			Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale ricavi caratteristici	€ 1.669.901,50	€ 364.715,43	€ 2.980.990,23
Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale ricavi caratteristici									
€ 1.669.901,50	€ 364.715,43	€ 2.980.990,23									
<b>Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione</b>	0,24	100	<p><u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.</u>            - A totale partecipazione pubblica, non è affidataria diretta di servizi pubblici locali.</p> <p><u>NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO:</u>            Irrilevanza : quota di partecipazione inferiore al 1% [allegato 4/4 paragrafo 3.1, lettera a) capoverso].</p>								

<b>Consorzio C.E.V.</b>	0,10	100	<u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</u> - A totale partecipazione pubblica, non è affidataria diretta di servizi pubblici locali  <u>NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO:</u> Irrilevanza : quota di partecipazione inferiore al 1% [allegato 4/4 paragrafo 3.1, lettera a) capoverso].
-------------------------	------	-----	--

❖ SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA' PARTECIPATE allegato 4/4 paragrafo 2 punto 3)	% partecipazione del Comune di Chiuppano	% partecip. pubblica	Considerazioni di rilevanza e in merito al consolidamento						
<b>Alto Vicentino Servizi spa</b>	1,07	100	<u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:</u> -A totale partecipazione pubblica -Affidataria di servizio pubblico (servizio idrico integrato);  <u>NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO:</u> -Trattasi di società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 in quanto ha emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari diversi delle azioni, quotati in mercati regolamentari denominati Hydrobond.						
<b>Impianti Astico srl</b>	2,62%	100	<u>NON RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.</u> - A totale partecipazione pubblica, non è affidataria diretta di servizi pubblici locali. [allegato 4/4 paragrafo 2, punto 3.2 art. 11 quinquies D.Lgs.118/2011]  <u>NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO</u>						
<b>Alto Vicentino Ambiente srl</b>	1,40%	100	<u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.</u> -A totale partecipazione pubblica -Affidataria diretta di servizio pubblico ( servizio raccolta e smaltimento rifiuti)  <u>RIENTRA NEL GRUPPO BILANCI CONSOLIDATO:</u> società in house titolare di addidamento diretto da parte del Comune di Chiuppano – componente del gruppo [allegato 4/4 paragrafo 3.1 lettera a)]						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale Attivo</th> <th>Patrimonio Netto</th> <th>Totale ricavi caratteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 47.438.587,00</td> <td>€ 17.685.930,00</td> <td>€ 25.678.498,00</td> </tr> </tbody> </table>	Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale ricavi caratteristici	€ 47.438.587,00	€ 17.685.930,00	€ 25.678.498,00
Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale ricavi caratteristici							
€ 47.438.587,00	€ 17.685.930,00	€ 25.678.498,00							
<b>Pasubio Tecnologia srl</b>	0,13%	100	<u>NON RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.</u> - A totale partecipazione pubblica, non è affidataria diretta di servizi pubblici locali. [allegato 4/4 paragrafo 2, punto 3.2 art. 11 quinquies D.Lgs.118/2011]  <u>NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO</u> Irrilevanza : quota di partecipazione inferiore al 1% [allegato 4/4 paragrafo 3.1, lettera a) capoverso].						



**RITENUTO**, pertanto, di approvare il seguente elenco degli enti, aziende e società che compongono il **“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Chiuppano - GAP”** identificati sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato (allegato 4/4) come di seguito elncato:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA
Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino”	Ente strumentale partecipato
Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione	Ente strumentale partecipato
Consorzio CEV	Ente strumentale partecipato
Alto Vicentino Ambiente srl	Società partecipata
Alto Vicentino Servizi spa	Società partecipata

**STABILITO** che i componenti del **“Gruppo consolidato Comune di Chiuppano”**, identificati sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato (allegato 4/4) sopra riportati, sono i seguenti:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA
Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino”	Ente Strumentale Partecipato
Alto Vicentino Ambiente S.r.l.	Società Partecipata

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione;

**PROPONE**

Per quanto riportato in premessa:

- Di individuare**, quali componenti del **“Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Chiuppano – GAP”**, i seguenti enti e società partecipati:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA
Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino”	Ente strumentale partecipato
Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione	Ente strumentale partecipato
Consorzio CEV	Ente strumentale partecipato
Alto Vicentino Ambiente srl	Società partecipata
Alto Vicentino Servizi spa	Società partecipata

- Di individuare**, ai fini della redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017, i componenti del **“Perimetro di Consolidamento del Comune di Chiuppano”**, i seguenti organismi partecipati facenti parte del GAP sopra individuato:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	METODO DI CONSOLIDAMENTO
Consorzio di Polizia Locale “Nordest Vicentino”	Ente Strumentale Partecipato	Proporzionale (1,59 %)

Alto Vicentino Ambiente srl	Società Partecipata	Proporzionale (1,40 %)
-----------------------------	---------------------	------------------------

3. **Di applicare** al consolidamento del bilancio degli organismi societari il cosiddetto metodo “proporzionale”;
4. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente;
5. **Di dare atto** che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuale alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo;
6. **Di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario ogni ulteriore adempimento connesso alla predisposizione del Bilancio Consolidato per l’anno 2017;
7. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al precedente punto 2) affinché sia resa nota l’area di consolidamento;
8. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Revisore del Conto;
9. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Premesso che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

**Bilancio consolidato 2017 - Individuazione componenti del gruppo amministrazione pubblica del comune di Chiuppano e del perimetro di consolidamento.**

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 nelle seguenti risultanze:

**a. Pareri Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000

Chiuppano, lì 21-12-2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to ZORDAN DR.SSA ORIETTA

---

**b. Parere Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, attestante anche la copertura finanziaria, qualora sussista impegno di spesa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Chiuppano, lì 21-12-2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to ZORDAN DR.SSA ORIETTA

---

IL SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della deliberazione in oggetto, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n° 164 del 12.10.1999.

Chiuppano, lì 21-12-2017

Il Segretario Comunale  
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**F.to PANOZZO GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to ALFIDI DOTT. LUIGI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio a partire da oggi.

Senza opposizioni e reclami.

Chiuppano, lì 02-03-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to ALFIDI DOTT. LUIGI**

---

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Chiuppano, lì 02-03-2018

**L'IMPIEGATO ADDETTO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (N.S.C.)**

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, non soggetta a controllo di legittimità ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, è divenuta esecutiva.

Chiuppano, lì 21-12-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to ALFIDI DOTT. LUIGI**

---